

REGIONE BASILICATA

Decreto 10 maggio 2019, n.Prot. 79404/11A1

Organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione.



D.P.G.R. N° 4960/14A1
DEL 10/05/2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare gli articoli 4, 14 e 27;

Visti l'articolo 48, comma 1, *lett. i*), dello Statuto della Regione Basilicata, in base al quale il Presidente della Giunta sovrintende agli uffici e ai servizi regionali, e il successivo articolo 59, che prevede la separazione tra l'indirizzo politico e la gestione amministrativa;

Visti gli articoli 2, commi 2 e 5, e 3, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12;

Vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, e in particolare l'articolo 2, commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater* che definisce l'Ufficio di Gabinetto quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione e ne qualifica la natura di struttura dirigenziale autonoma a carattere fiduciario;

Ritenuto di dovere provvedere a disciplinare l'organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto, in conformità con le predette caratteristiche e in attesa del complessivo riordino degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale;

DECRETA

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. In attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, il presente decreto disciplina l'organizzazione dell'Ufficio di gabinetto del Presidente e le sue funzioni di raccordo con le strutture amministrative dell'amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.2

(Ufficio di Gabinetto)

1. L'Ufficio di Gabinetto, cui è preposto il Capo di Gabinetto, assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico e l'attività di gestione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.
2. Il Capo di Gabinetto è scelto dal Presidente, *intuitu personae*, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione, tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 8-bis, della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31.

ART.3

(Settore legislativo e di consulenza giuridica del Gabinetto)

1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, in posizione di autonomia, è istituito un Settore che provvede ad assicurare l'attività di supporto al Presidente nella definizione delle iniziative legislative e regolamentari e nell'esame dei provvedimenti da sottoporre alla Giunta regionale.
2. Il responsabile del settore di cui al comma 1, è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari dell'area delle scienze giuridiche, avvocati e altri operatori del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Presidente, in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-bis, della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31.

ART.4

(Consiglieri del Presidente)

1. Il Presidente della Giunta regionale è coadiuvato e assistito da un consigliere per i rapporti con il Parlamento e gli altri organi costituzionali, le autorità indipendenti e le altre istituzioni nazionali e dell'Unione Europea, nonché con il sistema delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Detto consigliere opera in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto ed è scelto, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Presidente, tra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo preposti a uffici dirigenziali della pubblica amministrazione, professori universitari, ovvero anche tra persone estranee alle pubbliche amministrazioni in possesso di capacità adeguate alla funzione da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

2. Per speciali compiti di diretta collaborazione, connessi all'esercizio del proprio mandato politico e istituzionale, il Presidente può, altresì, avvalersi di consiglieri in specifiche materie, in numero non superiore a tre, scelti, sulla base di un rapporto fiduciario, tra esperti qualificati, dotati di comprovata esperienza nei settori di competenza, il coordinamento della cui attività e il raccordo con l'Ufficio di Gabinetto è demandato al Capo di Gabinetto.

ART.5

(Personale dell'Ufficio di Gabinetto)

1. All'Ufficio di Gabinetto possono essere assegnati dipendenti della Giunta, ovvero del Consiglio o di altre pubbliche amministrazioni, in aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nel limite di un contingente complessivo di cinquanta unità.

2. All'Ufficio di cui al comma 1 possono essere altresì assegnati collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché esperti e consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie inerenti alle funzioni del Presidente, anche estranei alla pubblica amministrazione, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in misura non superiore al venti per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. La durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Presidente stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

3. All'Ufficio di cui al comma 1 possono essere assegnati dirigenti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge regionale n. 31 del 2010, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione. Tali incarichi, che sono conferiti *intuitu personae*, in ragione del rapporto fiduciario di diretta collaborazione, concorrono, in tal caso, a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo dall'amministrazione regionale.

4. Le posizioni relative al responsabile del settore di cui all'articolo 3, comma 2, dei consiglieri di cui all'articolo 4, e le posizioni dei dirigenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, assegnato all'Ufficio di Gabinetto, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

6. L'assegnazione di personale, delle risorse finanziarie e strumentali all'Ufficio di cui al comma 1 è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

ART. 6

(Trattamento economico)

1. Al Capo di Gabinetto ed al responsabile del Settore di cui all'articolo 3, comma 2, è corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo non superiore a quello massimo stabilito per i dirigenti preposti a uffici dirigenziali generali, comprensivo degli emolumenti accessori di parte variabile, integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, in armonia con quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Gli incarichi di consigliere di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, possono essere remunerati con un corrispettivo omnicomprensivo, determinato dal Presidente, in ragione dell'impegno richiesto e della specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio e fermi restando i limiti retributivi fissati per le pubbliche amministrazioni, dalle leggi statali e regionali. I predetti incarichi possono, altresì, essere conferiti a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute e documentate in ragione di ciascun incarico.
3. Ai dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, di cui all'articolo 5, comma 3, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Giunta regionale. In attesa di specifica disposizione contrattuale spetta, altresì, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al venti per cento della relativa retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della disponibilità ad orari disagiati, e della qualità della prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale a contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, è determinato, nei limiti delle risorse di bilancio assegnate dal Presidente all'atto del conferimento dell'incarico.

ART. 7

(Assegnazione di personale all'Ufficio di Gabinetto)

1. All'assegnazione di unità di personale, disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni autonomie locali, addette agli uffici di diretta collaborazione provvede, sentito il direttore generale del Dipartimento di competenza, il dirigente responsabile dell'ufficio risorse umane e organizzazione, su richiesta del Capo di Gabinetto, senza che occorra il nulla osta da parte della struttura di provenienza.

2. Ai dipendenti dell'amministrazione cessati dagli incarichi conferiti negli uffici di diretta collaborazione è assicurato, alla scadenza dell'incarico medesimo, il reinserimento, ove possibile, a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico in godimento, nella struttura amministrativa di precedente appartenenza.

3. Ai servizi e alle attività di supporto a carattere generale, necessari per l'attività di diretta collaborazione dell'Ufficio di gabinetto, possono essere assegnate ulteriori unità di personale dell'amministrazione regionale, in numero non superiore al dieci per cento del personale assegnato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, su richiesta del Capo di Gabinetto, con le medesime modalità di cui al comma 1.

ART. 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni altra precedente disposizione o provvedimento incompatibile con le previsioni del presente decreto.

3. In sede di adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni del presente decreto sono individuate le occorrenti dotazioni finanziarie.

Potenza, 10 maggio 2019

BARDI
